

SENTENZA

N. 38/15

**Anno 2015**

RUOLO GENERALE

N. 30219/14

REPERTORIO

N. \_\_\_\_\_/15

DEPOSITATA IL

18.3.15

R.G. N° 30219/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO - SEZ. 6° CIVILE

Avv. Orietta Rachele Grazioli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 6 e 7 Dlt. 150/11 iscritta al numero di ruolo generale 30219/14 vertente

TRA

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~ residente in Monopoli (BA), via ~~XXXXXXXXXX~~ n° 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Angiulli del Foro di Bari e dall'Avv. Alessandra Russo del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, via Camperio n° 9 è elettivamente domiciliato giusta procura a margine del ricorso

- ricorrente -

CONTRO

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco protempore

- resistente -

E CONTRO

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, corrente in Lecce, via Dalmazio Birago, n° 60/A

- resistente contumace -

**Conclusioni :** per parte ricorrente : "l'annullamento della cartella esattoriale impugnata, con vittoria di spese".

Per il Comune di Milano: "rigetto del ricorso".

IL GIUDICE DI PACE  
(Avv. Orietta Rachele GRAZIOLI)

mentre le contestazioni relative a vizi della cartella, all'importo della stessa ovvero al decorso della prescrizione oppure all'intervenuto totale o parziale pagamento devono farsi valere con i rimedi rispettivamente previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. a seconda del petitum sostanziale e non con le forme speciali del ricorso ex art. 22 L. 689/81 e del Dlt. 150/11.

va inoltre, sottolineato che se, per un verso, è l'ente accertatore chiamato in giudizio ex art. 22 L. 689/81 e succ. mod. a dovere fornire la prova della regolarità del procedimento notificatorio del verbale dallo stesso emesso nonché di ogni altro elemento utile a dimostrare la legittimità del titolo presupposto all'atto di riscossione, dall'altro il concessionario per la riscossione riveste, ad avviso del Giudicante, la qualità di contraddittore necessario nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, posto che il provvedimento finale di eventuale annullamento emesso dal giudice ha effetto immediato diretto sul predetto atto della riscossione, condizionando il comportamento dell'esattore che, dovendo adempiere al disposto della sentenza, deve potere esercitare in giudizio il proprio diritto di difesa.

ciò posto, il Comune di Milano, a fronte dell'eccepita mancata notifica dei verbali presupposti da parte dell'opponente, in ottemperanza al disposto dell'art. 23, II° e XII° comma Legge 689/81 ora artt. 6 e 7 Dlt. 150/11, ha depositato in giudizio gli atti relativi all'accertamento, comprensivi di relazione di notifica dei verbali presupposti, da cui, tuttavia, si evince l'irregolarità del procedimento notificatorio.

Tutte le notifiche, infatti, sono state eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c., modalità in cui è effettuata la consegna del plico ai destinatari di cui sia stata accertata l'irreperibilità.

tale onere di accertamento incombe sull'agente notificatore – indipendentemente dalla sua qualifica – nei limiti di ragionevolezza, che, secondo l'orientamento consolidato anche recente della Suprema Corte non devono spingersi ad una vera e propria "indagine di diligenza", ma devono senz'altro comprendere gli accessi agli archivi pubblici più

agevolmente disponibili, tra cui rientra senz'altro l'anagrafe comunale, ricerca che non risulta eseguita dal notificante e dalla quale avrebbe potuto evincersi la residenza del sig. Spagnolo e procedere secondo le dinamiche notificatorie per gli assenti – nella specie art. 140 c.p.c. (cfr. tra le altre Cass. Civ., sez. III, 14/08/2014 n° 17964; Cass. Clv. sez. VI, lavoro, 04/06/2014 n° 12526).

segue che non è possibile rintracciare in atti una valida notifica che riguardi ogni le inserito in cartella, da cui l'impossibilità di conoscere la regolarità del perfezionamento di ricezione dell'accertamento di cui sopra ed è pacifico il decorso del termine di legge dalla commissione del singolo fatto specifico, prescritto a carico dell'ente impositore per la notifica di ogni singolo verbale, con l'ulteriore conseguente impossibilità di sanatoria ed illegittimità della cartella di cui non risulta la regolare notifica, che va pertanto annullata .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo in relazione alla natura della controversia ed all'attività effettivamente prestata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa descritta in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e conclusione disattesa, visto l'art. 6 e 7 Dlt. 150/11 così provvede :

- 1) accoglie il ricorso, disponendo per l'effetto l'annullamento della cartella esattoriale n° 059 2013 00277 143 56 ;
- 2) liquida a favore del ricorrente le spese di lite nella misura di € 150,00 (centocinquanta//00), oltre accessori di legge .

Milano, 18/03/15

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 18 MAR. 2015



IL GIUDICE DI PACE  
Orietta Rachele GRAZIOLI

IL GIUDICE DI PACE  
(Avv. Orietta Rachele GRAZIOLI)